

SALVIAMO LA LEGGE “GOZZINI”!

In Senato è stato presentato il Disegno di legge n° 623, riguardante “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione”. Il primo firmatario è Filippo Berselli (Pdl), Presidente della Commissione Giustizia del Senato. Un Disegno di Legge che, se approvato, svuoterebbe la legge “Gozzini” **impedendo di fatto i percorsi di reinserimento** dei detenuti e rendendo anche molto problematica la **gestione delle carceri**, sia dal punto di vista dell’ulteriore affollamento, sia da quello della sicurezza. Invitiamo i nostri lettori a scrivere le loro riflessioni su questo e a inviarcele, per dare vita a una campagna comune con lo scopo di salvare la legge “Gozzini”. *Ristretti Orizzonti*

Analisi linguistico-lessicale del Disegno di legge “Berselli”

di Angelo Ferrarini

TESTO	COMMENTO
<p>Disegno di legge n. 263, d’iniziativa dei senatori Berselli e Balboni. Comunicato alla Presidenza il 21 maggio 2008. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione. Atti Parlamentari - 2 - Senato della Repubblica - N. 623. XVI Legislatura - Disegni di legge e relazioni – Documenti.</p>	<p><i>Titolo e fonte oggettiva</i></p>
<p>Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a recuperare certezza ed effettività della pena.</p>	<p>I. Le premesse ideologiche e il contesto di urgenza</p> <p>Incipit con l’obiettivo: recuperare certezza ed effettività della pena.</p>
<p>Il ridimensionamento del carattere custodiale del carcere ed il potenziamento dei meccanismi rieducativi hanno, di fatto, troppo spesso procurato l’effetto di sfoltire semplicemente la popolazione detenuta e di alleggerire gli istituti penitenziari ormai saturi.</p> <p>La sofferenza del sistema sanzionatorio nel suo complesso è di palmare evidenza ed è perciò sempre minore la deterrenza alla commissione di nuovi reati.</p> <p>Ormai quotidianamente si susseguono casi di cronaca che vedono delinquenti incalliti, ammessi a fruire degli innumerevoli benefici previsti dal vigente ordinamento penitenziario, commettere nuovi ed efferati delitti.</p>	<p>1. Data la situazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il carcere deve custodire più che rieducare- Non c’è deterrenza- Innumerevoli sono i benefici
<p>L’allarme e l’indignazione suscitati nell’opinione pubblica da simili fatti impongono una seria rivisitazione degli istituti di cui troppo si è abusato in nome di una malintesa indulgenza che tende sempre più a perdonare il reo senza più pretendere che prima venga espiata la pena inflittagli.</p> <p>In tal modo viene disattesa la stessa funzione rieducatrice della pena, per la quale è indispensabile quell’adeguato grado di afflittività che solo con la</p>	<p>2. Dati l’allarme e indignazione nell’opinione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Per abuso di istituti- Malintesa indulgenza- Perdono senza espiazione- La pena è per rieducare- Deve essere afflittiva cioè privare della libertà.

privazione della libertà si può ottenere.

Conseguenza altrettanto negativa della situazione venutasi a creare (aggravata ulteriormente dal recente indulto, il più ampio della storia repubblicana, che ha messo in libertà decine di migliaia di detenuti per reati gravi e gravissimi) è la progressiva **demotivazione delle Forze dell'Ordine e della Polizia giudiziaria**, che troppo spesso vedono rimettere in libertà criminali arrestati pochi giorni prima, a volte con grave rischio per l'incolumità degli agenti, che li hanno assicurati alla giustizia.

Si ritiene innanzitutto di prevedere che i **permessi premio** possano essere concessi agli ergastolani soltanto qualora essi abbiano scontato venti anni di pena **e non i dieci attualmente previsti**, sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi.

È poi necessario restringere la portata applicativa **dell'affidamento in prova al servizio sociale, portandolo da tre ad un anno.**

Poiché i giudici irrogano le pene detentive quasi sempre nel minimo e le attenuanti generiche non si negano quasi mai, considerate le ulteriori diminuenti del **rito abbreviato** o del patteggiamento (senza contare gli effetti perversi del recente **indulto**), la pena effettivamente da scontare di rado supera i tre anni e, quindi, con l'attuale affidamento, ben pochi condannati finiscono in carcere.

E quelli che ci vanno, con l'affidamento in prova che copre un residuo pena di tre anni, per un motivo o per l'altro ci restano ben poco. Con buona pace della certezza della pena.

Occorre altresì **abrogare** l'attuale disposizione che consente, in determinati casi, **l'affidamento del condannato senza procedere a quella osservazione in istituto**, che noi riteniamo invece **sempre indispensabile.**

Analoghe considerazioni valgono per la **detenzione domiciliare** che oggi è prevista per le pene fino a quattro anni, che **noi pertanto proponiamo di ridurre a due.**

Per ciò che concerne la detenzione domiciliare è, altresì, ragionevole rivedere, in considerazione del lieto allungarsi della vita umana, l'attuale ipotesi di concessione all'ultra-settantenne, **riservandola all'ultra-settantacinquenne.**

Ancora, in tema di detenzione domiciliare, istituto su cui ha puntato molto la nostra evoluzione penitenziaria, pur se scollegato da qualsivoglia percorso trattamentale, si ritiene improcrastinabile un **maggiore controllo ed un monitoraggio continuo da parte degli uffici di esecuzione penale esterna.**

- Situazione aggravata **dall'indulto**

- Occorre **rimotivare le forze dell'ordine e la polizia giudiziaria** che si chiede: che ci sto a fare? che incolumità ho io che li avevo assicurati alla giustizia e ora...

II. Dunque ecco le nuove norme

- Permessi premio per ergastolani dopo 20 anni e non 10: **l'ergastolano** dopo dieci anni può ancora nuocere

- Affidamento in prova al servizio sociale un anno non tre

- La pena non supera i tre anni: i giudici irrogano le pene al minimo e con le attenuanti.

- Certezza della pena!

- No ad affidamento senza *osservazione*; è indispensabile comunque **l'osservazione** in carcere, passare per il carcere

- Detenzione domiciliare per pene fino a 2 anni, invece di 4 anni.

- E oltre i 75 anni

- E più **controllo**

<p>È di questi ultimi giorni la notizia di cronaca secondo cui uno degli autori della rapina compiuta il primo ottobre 2007 a Siena, alla sede centrale del Monte dei Paschi, è Cristoforo Piancone, un esponente di primo piano delle Brigate rosse, membro della direzione strategica dell'organizzazione.</p> <p>Piancone era stato condannato all'ergastolo per concorso in sei omicidi ed in due tentati omicidi. Dopo anni di carcere era stato ammesso al lavoro esterno, ma nel corso di tale misura aveva commesso una rapina impropria in un supermercato.</p> <p>Dal 2004, si stenta a crederlo, si trovava in regime di semilibertà ed appunto in semilibertà ha compiuto la rapina al Monte dei Paschi di Siena. Ma come è possibile che un tipo come il Piancone godesse della semilibertà? Nello Rossi, segretario dell'ANM (Associazione nazionale magistrati) ritiene «intollerabile che si carichino i giudici di responsabilità e che poi li si crocefigga. Ai magistrati che, in applicazione delle norme, riconoscono benefici ai detenuti si richiede una difficile prognosi sulla condotta che questi terranno».</p> <p>Se ciò è vero, l'unica soluzione è intervenire per modificare le condizioni che presiedono alla concessione della misura della semilibertà. Oggi è concedibile qualora il condannato abbia scontato metà della pena. Noi prevediamo che la stessa debba essere scontata almeno fino ai due terzi e, nei casi più gravi, anziché fino ai due terzi, fino ai tre quarti, per garantire alla collettività una maggiore tranquillità.</p> <p><u>Prevediamo</u> inoltre che i condannati all'ergastolo non possano essere ammessi al regime di semilibertà perché, diversamente, una tale condanna non avrebbe davvero più significato.</p> <p><u>Si ritiene</u>, altresì, opportuno sopprimere un istituto come quello della liberazione anticipata che, oltre ad avere subito dall'origine gravi critiche dottrinali (il grande criminale ed il mafioso difficilmente vengono bersagliati da rapporti disciplinari ostativi alla concessione del beneficio), regala incomprensibilmente ai detenuti un calendario diverso, fatto di nove mesi l'anno invece di dodici.</p> <p>Occorre, inoltre, modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale, aggiungendo una doverosa consultazione delle persone offese ed una adeguata provvisoria a loro favore, al cui pagamento effettivo è condizionata la stessa applicazione della pena su richiesta.</p> <p>È necessario, infine, in tema di esecuzione delle pene detentive, modificare l'articolo 656 del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la</p>	<p><i>Un esempio dalla cronaca</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuove norme anche per la semilibertà - Non a metà pena, ma a due terzi o tre quarti di pena - Obiettivo: collettività più tranquilla - Semilibertà: no agli ergastolani - Obiettivo: dare senso all'ergastolo - No alla liberazione anticipata - Obiettivo: non regalare tre mesi - E pro persone offese: più vendetta e meno perdono - E in tema di esecuzione pene...
---	---

sospensione della pena entro il limite dei tre anni, riducendola ad un anno, per rendere tale previsione compatibile con la corrispondente modifica da noi apportata all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale. Confidiamo pertanto in una rapida approvazione di questo disegno di legge.

Art. 1.

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975» al comma 4, lettera d), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 2.

1. All'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»; b) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; c) al comma 1-bis, le parole: «a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno»; d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa».

Art. 4.

1. All'articolo 50 della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «almeno metà» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»; b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, è abrogato.

III. Testo del Disegno Legge

Art. 6.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 444, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla base degli atti» sono inserite le seguenti: «, **sentite le persone offese**» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale»; b) all'articolo 656, comma 5, primo periodo, le parole: «**tre anni**» sono sostituite dalle seguenti: «**un anno**».

Una prima considerazione

Più attenzione alla pena che alla persona, che ai luoghi, che alle condizioni del carcere in Italia. Dunque certezza e prolungamento della pena.

Più attenzione ai sentimenti:

- di frustrazione delle forze e della polizia
- di paura
- di sconcerto della gente.

Più attenzione all'opinione pubblica e alle reazioni di frustrazione e impotenza. Interpretazione a senso unico dei fenomeni:

- troppi delinquenti non vanno in carcere
- troppi ne fanno troppo poco
- troppi beneficiano di riduzioni
- troppe facilitazioni riduzioni ecc.
- i delinquenti escono troppo presto
- in ogni caso carcere per tutti

Per non essere generici o portati dall'ideologia della contrapposizione propongo qualche **analisi** all'interno del testo: per esempio la lingua utilizzata per parlare delle persone che ruotano nel e attorno al carcere.

LESSICO

Lessico delle persone:

Premesse

- popolazione detenuta
- delinquenti incalliti
- il reo
- detenuti
- Forze dell'Ordine
- Polizia giudiziaria
- criminali
- agenti

Nuove norme

- ergastolani
- i giudici
- pochi condannati
- quelli che ci vanno
- condannato
- condannato
- condannati all'ergastolo
- magistrati
- detenuti
- questi
- condannato
- il grande criminale ed il mafioso
- i detenuti
- persone offese

Testo

- magistrato di sorveglianza
- le persone offese
- il giudice
- l'imputato
- la persona offesa

Si nota lessico specifico e lessico basso. Vediamo da vicino con un'altra lente, quella del registro.

REGISTRO

Altra analisi si può estendere a cosiddetti **registri** linguistici, al tessuto delle parole quando si fanno discorso e ricordano o richiamano altri discorsi, altri testi e contesti (non è una dotta dissertazione, anche se necessita di strumenti precisi; è la base su cui si cerca il consenso in pubblicità per esempio): analizzo solo una parte delle premesse con attenzione ai registri medio bassi (mettendo in corsivo il lessico tecnico specifico, visto che spesso non è possibile tagliare con il coltello il loro alternarsi):

Discorsi generici, bassi o medi: si tratta non solo di lessico ma anche di sintassi; si riconoscono inoltre formule fatte o quasi fisse (per esempio “sfolire le carceri” che diventa per amore di oggettività “sfolire gli istituti”, o “istituti ormai saturi” o espressioni provenienti da altri contesti o dall'uso quotidiano generalizzato o trasversale: “palmare evidenza”):

- Di sfolire semplicemente la popolazione detenuta e di alleggerire gli *istituti penitenziari* ormai saturi.
- Nel suo complesso è di palmare evidenza
- Ormai quotidianamente si susseguono casi di cronaca che vedono delinquenti incalliti (*sembra l'attacco di un tema delle medie*), ammessi a *fruire* degli innumerevoli *benefici* previsti dal *vigente ordinamento penitenziario*, commettere nuovi ed efferati delitti (*lessico basso*)
- L'allarme e l'indignazione suscitati nell'opinione pubblica da simili fatti (*discorso politico o religioso o di circostanza*) impongono una seria rivisitazione degli *istituti* (*nota l'uso molto tecnico che dà tono alla bassezza generale*) di cui troppo si è abusato in nome di una malintesa indulgenza (*espressione e pensiero ricorrenti nei più disparati contesti di restaurazione*) che tende sempre più a perdonare il *reo* senza più pretendere che prima venga espiata la pena inflittagli. In tal modo *viene disattesa la stessa funzione educatrice della pena*, per la quale è indispensabile *quell'adeguato grado di afflittività* che solo con la privazione della libertà si può ottenere.

La lingua dunque è bassa ma si ammantata di tecnicismi per confermare il suo ruolo ufficiale e istituzionale e ottenere una plausibilità, avvalendosi poi anche di formule fatte o di frasi generiche. L'intento è chiaro: dimostrarsi tecnici preparati al servizio della gente e dei suoi bisogni e quindi ottenere così l'approvazione piana di quanto si propone in termini semplici e chiari, efficaci quanto l'ideologia che la produce, comprensibile, dichiarata, "a livello".

La lingua nel suo complesso sembrerà quella generica di discorsi della gente (adottata sempre più da politici in sedi istituzionali, e offerta, esibita con vanto come strumento di servizio politico per la gente - in particolare alcuni passaggi ricordano scritture e discorsi di esponenti della Lega, per esempio l'ex guardasigilli Roberto Castelli).

Si pongono qui alcuni problemi di margine anche se di rilievo, per esempio quello del lessico della politica, del tecnicismo o meno. Se ne è discusso anche sulla stampa a proposito degli interventi di Bertinotti, citati come esempio della sconfitta della sinistra che dice cose vuote o lontane dalla gente. È una tentazione quella del linguaggio da bar, mentre è anche una necessità parlare con la gente del bar e al bar, come han fatto alcuni riscuotendo successo oltre che dimostrandosi attenti (penso al sindaco di Vicenza Achille Variati portato come esempio di una vittoria insperata ottenuta con mezzi e linguaggi nuovi - ma non vuoti, ndr). La Lega ha avuto fortuna aprendo al linguaggio e al pensiero de "la gente" (*parla come mangi* - brutta espressione che sottintende mangia con le mani, cioè lascia stare l'etichetta, non fare il fighetto, etc.).

Quindi lessico semplice per pensiero semplice o che produce pensiero semplice cioè basso. O minimo sforzo di vestire con lingua ricca e strutturata il proprio pensiero, ma non per alzarlo, o per non adagiarlo, per non ripeterlo, per rinnovarlo.

C'è sotto anche una considerazione bassa di sé, come persona e cittadino, che non vuole competere con la cultura esterna, colta o europea e si accontenta di quella alla portata: restiamo nel nostro piccolo, parliamoci con franchezza e semplicità e *diciamo pane al pane*.

Troppo spesso ritorniamo alle metafore e al luogo del cibo: mangiamo assieme e ci capiremo. E infatti tocchiamo i desideri bassi e i bisogni bassi confondendoli con quelli fondamentali. Grande confusione dunque di strumenti, contenuti e modi.

E i risultati ci sono.

Angelo Ferrarini, 24 giugno 2008